

Regolamento (CE) n. 1935/95 del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 05/08/1995 PAG. 0001 - 0007

Testo:

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/95 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che alla Commissione è stato affidato mandato specifico di riesaminare, entro il 1° luglio 1994, alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 (4) e di presentare le eventuali opportune proposte di modificazione;

considerando che è risultato opportuno prorogare le disposizioni, la cui validità scade il 1° luglio 1995, concernenti l'etichettatura di prodotti agricoli e di derrate alimentari contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto da agricoltori in conversione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica, al fine di consentire a detti agricoltori di valorizzare, mediante un'adeguata etichettatura, la loro produzione che comporta costi supplementari;

considerando che il riesame degli articoli 5, 10 e 11 richiesto dal Consiglio per il 1° luglio 1994 ha evidenziato la necessità di apportare alcune modificazioni tecniche e redazionali di detti articoli e di alcune altre disposizioni al fine di garantire l'efficacia della gestione e dell'attuazione del regolamento; che pertanto è stata attribuita priorità all'elaborazione di tali modificazioni e che, di conseguenza, la definizione di norme sulla produzione animale deve essere rinviata per un breve periodo;

considerando che dal riesame è risultato opportuno migliorare le disposizioni concernenti l'etichettatura delle derrate alimentari preparate solo parzialmente a partire da ingredienti di origine agricola prodotti secondo il metodo biologico, per porre meglio in risalto il componente prodotto con metodo biologico;

considerando che è altresì risultato opportuno mantenere il carattere opzionale dell'indicazione prevista all'allegato V, limitandola però, per evitare abusi, alle vendite di prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati o alle vendite dirette dal produttore o dal preparatore al consumatore finale, a condizione che la natura del prodotto possa essere identificata senza ambiguità;

considerando che è risultato inoltre che i materiali di riproduzione devono essere ottenuti da piante coltivate con metodo biologico, ma che è necessario introdurre una norma derogatoria affinché i produttori possano utilizzare, durante un periodo transitorio, materiali di riproduzione prodotti con metodi convenzionali qualora non siano disponibili adeguati materiali di riproduzione prodotti con metodo biologico;

considerando che, per gli stessi motivi, le piante intere prodotte con metodi convenzionali destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali devono poter essere utilizzate per un periodo transitorio;

considerando che è risultato che diversi prodotti utilizzati prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2092/91 e ottenuti secondo le prassi di agricoltura biologica in uso nella Comunità non sono stati inclusi nell'allegato II del regolamento; che l'utilizzazione di tali prodotti deve essere consentita nella misura in cui lo è anche nell'agricoltura convenzionale;

considerando che è opportuno chiarire che il sistema di controllo è d'applicazione anche per quanto riguarda gli importatori, stabiliti nell'Unione, di prodotti in provenienza da paesi terzi;

considerando che è pertanto opportuno modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, la data del 1° luglio 1992 è sostituita da quella del 30 giugno 1995;

2) il testo dell'articolo 4, punto 2) è sostituito dal testo seguente:

« 2) "produzione": le operazioni effettuate in un'azienda agricola volte alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura quali prodotti ottenuti con metodo biologico di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda; »;

3) il testo dell'articolo 4, punto 3), è sostituito dal testo seguente:

« 3) "preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli, nonché il condizionamento e/o le modifiche della presentazione del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati; »;

4) il testo dell'articolo 4, punto 6) è sostituito dal testo seguente:

« 6) "Ingredienti": le sostanze (compresi gli additivi) usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) definiti all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità; »;

5) all'articolo 4, sono aggiunti i seguenti punti:

« 9) "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato": ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 79/112/CEE;

10) "elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE. »;

6) all'articolo 2, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 9, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 11, paragrafo 6, lettera a) le parole « articoli 6 e 7 » sono sostituite da « articolo 6 »;

7) all'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

« d) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura reca menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione. »;

8) il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è soppresso;

9) il testo dell'articolo 5, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente se:

a) almeno il 95 % degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;

b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'allegato VI, parte C o sono stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure d'applicazione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;

c) il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, come ingredienti di origine non agricola;

d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;

e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti;

f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

g) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione.

Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono specificare chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e devono essere corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti. »;

10) il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

« 4. Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente alle norme di cui all'articolo 11. »;

11) il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:

« 5. I prodotti etichettati o pubblicizzati in conformità dei paragrafi 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica purché:

a) siano pienamente soddisfatti i requisiti di cui rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;

b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;

c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto a prodotti conformi a tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° gennaio 1996, tali indicazioni devono consistere nelle parole "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", e devono essere presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto in conversione";

d) il prodotto contenga solo un ingrediente di origine agricola;

e) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione. »;

12) all'articolo 5, dopo il paragrafo 5 è inserito il paragrafo seguente:

« 5 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che:

a) almeno il 70 % degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;

- b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto siano inclusi nell'allegato VI, parte C o siano stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure di esecuzione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;
- c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme dell'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni devono inoltre figurare in una frase distinta nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di origine agricola o derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non può essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggior risalto rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà così redatta: " x % degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica";
- d) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, quali ingredienti di origine non agricola;
- e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;
- f) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;
- g) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
- h) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo al quale l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione. »;

13) il testo dell'articolo 5, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

« 6. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 1997, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a) si può fare riferimento al metodo di produzione biologico solo a condizione che:

a) almeno il 50 % degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);

b) i prodotti siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettere c), d), e) e f);

c) le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:

- figurino solo nell'elenco degli ingredienti quale previsto dalla direttiva 79/112/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE;

- si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti conformemente alle norme definite all'articolo 6, o importati conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;

d) gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso;

e) le indicazioni dell'elenco degli ingredienti abbiano colore, formato e caratteri identici. »;

14) il testo dell'articolo 5, paragrafo 8, primo comma è modificato nel modo seguente:

« 8. Sono stabiliti nell'allegato VI, parti A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14, elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), c) e d) e 5 bis lettere b), d) e e). »;

15) il testo dell'articolo 5, paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente e sono aggiunti i paragrafi 10 e 11:

« 9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE.

10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme.

11. Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo 10 e presenta le eventuali opportune proposte di modificazione. »;

16) l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

1. Il metodo di produzione biologico implica che, nella produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai materiali di riproduzione vegetativa:

a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;

b) soltanto i prodotti costituiti da sostanze elencate negli allegati I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi o ammendanti del terreno oppure per un altro fine specificato nell'allegato II in relazione a determinate sostanze. Essi possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte negli allegati I e II se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;

c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di riproduzione vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;

2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la pianta porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono state ottenute

conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.

3. a) In deroga al paragrafo 1, lettera c) le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico possono essere utilizzati, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2000 e su autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro, se l'utilizzatore di tale materiale di riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una varietà appropriata della specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile sul mercato, materiale di riproduzione non trattato con prodotti non inclusi nell'allegato II, parte B. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono essere decisi:

- l'introduzione, entro il 31 dicembre 2000, di restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e/o l'assenza di trattamento chimico;
- il mantenimento, dopo il 31 dicembre 2000, della deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;
- l'introduzione di criteri e norme procedurali circa la deroga di cui alla lettera a) e le relative informazioni comunicate ai settori economici interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo, in particolare del paragrafo 1, lettera c) e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le opportune proposte di revisione. »;

17) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 6 bis

1. Ai fini del presente articolo, per "piante" si intendono le piante intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali.

2. Il metodo di produzione biologico implica che, allorché i produttori utilizzano delle piante, queste ultime devono essere state prodotte conformemente all'articolo 6.

3. In deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo di produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1997 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'autorità competente dello Stato membro ne ha autorizzato l'impiego dopo che l'utilizzatore di tale materiale ha dimostrato in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario una varietà appropriata della specie in questione;

b) le piante sono state trattate, dopo la semina, unicamente con prodotti elencati nell'allegato II, parti A e B;

c) le piante provengono da un produttore che ha accettato un sistema di controllo equivalente al regime di cui all'articolo 9 e che ha accettato di applicare la restrizione di cui alla lettera b); tale disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1996;

d) dopo essere state piantate, le piante sono state coltivate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) durante un periodo minimo di sei settimane prima del raccolto;

e) l'etichettatura di qualsiasi prodotto contenente ingredienti provenienti da siffatte piante non menziona l'indicazione di cui all'articolo 10;

f) fatte salve le restrizioni risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 4, le autorizzazioni concesse in virtù del presente paragrafo sono ritirate non appena cessi la carenza e scadono al più tardi il 31 dicembre 1997.

4. a) Lo Stato membro che concede un'autorizzazione in forza del paragrafo 3, notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:

- la data dell'autorizzazione,
- il nome della varietà e della specie in questione,
- le quantità necessarie con relative pezze giustificative,
- il periodo previsto di carenza,
- qualsiasi altra informazione chiesta dalla Commissione o dagli Stati membri.

b) Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza è possibile rifornirsi di una varietà appropriata, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurre il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato. »;

18) all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1:

« 1. bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione del presente regolamento erano di uso corrente secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità. »;

19) all'articolo 9, paragrafo 1, le parole « operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle parole « operatori che producono, preparano o importano da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1

»;

20) all'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), la parola « irregolarità » è sostituita dalle parole « irregolarità e/o infrazioni »;

21) all'articolo 9, paragrafo 6, lettera c), la parola « infrazioni » è sostituita dalle parole « irregolarità e/o infrazioni »;

22) all'articolo 9, paragrafo 6, lettera d), i termini « di cui ai paragrafi 7, 8 e 9 » sono sostituiti dai termini « di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 11. »;

23) all'articolo 9, dopo il paragrafo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ogni organismo o autorità di controllo riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione, che pubblicherà tali numeri di codice nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 15. »;

24) all'articolo 9, dopo il paragrafo 10 è inserito il seguente paragrafo:

« 11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011 del 26 giugno 1989. »;

25) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se:

a) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 3;

b) nel corso dell'intero processo produttivo e di preparazione sono stati assoggettati al sistema di controllo di cui all'articolo 9;

c) sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumatore finale o sono immessi nel mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso di vendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato se l'etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da questa indicazione;

d) recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria. »;

26) all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) le parole « degli articoli 5, 6 e 7 » sono sostituite con le parole « degli articoli 5 e 6 »;

27) all'articolo 10 i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente testo:

« Misure generali d'applicazione

Articolo 10 bis

1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l'autorità di controllo o riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V. »;

28) all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), le parole « autorità di controllo » sono sostituite dalle parole « organismo di controllo e/o dell'autorità di controllo »;

29) all'articolo 11, paragrafo 6, lettera a) la data « 31 luglio 1995 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 2002 »;

30) all'articolo 11, paragrafo 6, lettera a) l'ultima frase è sostituita dal seguente testo:

« Essa scade al momento della decisione di inserire il paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) a meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in una regione non specificata nella decisione di cui al paragrafo 1, lettera a) e che non è stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal paese terzo, laddove detto paese terzo sia d'accordo sulla prosecuzione del regime di autorizzazione di cui al presente paragrafo. »;

31) all'articolo 11, il paragrafo seguente è aggiunto:

« 7. La Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, concedere il riconoscimento ad un organismo di controllo di un paese terzo, preventivamente sottoposto a valutazione da parte dello Stato membro interessato, ed aggiungerlo all'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a). La Commissione comunica la richiesta al paese terzo interessato. »;

32) all'articolo 13, prima del primo trattino, è inserito il seguente trattino:

« - norme di applicazione del presente regolamento; »;

33) all'articolo 13 il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - le modifiche da apportare all'allegato V allo scopo di definire un logo comunitario da utilizzarsi in connessione o in sostituzione dell'indicazione che i prodotti sono conformi al regime di controllo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

(1) GU n. C 326 del 3. 12. 1993, pag. 8.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 112.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 24.

(4) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Fine del documento